



39353 / 06

RE P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 12/10/06

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Claudio	Vitalone	Presidente
1. Dott. Pierluigi	Onorato	Consigliere
2. Dott. Mario	Gentile	Consigliere
3. Dott. Alfredo Maria	Lombardo	Consigliere
4. Dott. Amedeo	Franco	Consigliere

N. *1608*

REGISTRO GENERALE

N. 44622/05

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da

Leccisi Luca, nato il 15/03/1968

Avverso la Sentenza

Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, emessa il 20/07/05

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Salzano Francesco

che ha concluso per Rigetto del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv. //

Udito il difensore Avv. //

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con sentenza emessa il 20/07/05, dichiarava Leccisi Luca colpevole del reato di cui agli artt. 54 - 1161 C.d.N. e lo condannava alla pena di € 100,00 di ammenda; pena sospesa e non menzione.

L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606, lett. b) cpp.

In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione de qua. Il Leccisi, invero, era munito del titolo abilitativo necessario per l'esecuzione dei lavori in questione. Detto titolo era costituito dal provvedimento in data 16/02/01 del Dirigente del Settore Demanio Marittimo della Regione Puglia, che aveva autorizzato la Capitaneria di Porto a rinnovare (formalmente) la concessione. Ricorreva, comunque, nella condotta dell'imputato la buona fede, con conseguente esclusione dell'elemento soggettivo del reato in esame.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/10/06, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.

In particolare, risulta accertato che alla data del 05/05/01, il Leccisi aveva realizzato, su zona ricadente nel Demanio Marittimo, uno scavo dalle dimensioni di mt. 8,40 x 2,50 e profondo mt. 1,80 (all'interno dello scavo era stato posizionato, quasi completamente, un serbatoio metallico di mt. 5,70 x mt. 2,50 x mt. 1,80); il tutto senza essere munito di valida concessione demaniale.

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato di cui agli artt. 54 – 1161 C.d.N..

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono errate in diritto.

Va disatteso, in specie, l'assunto difensivo principale secondo cui il provvedimento in data 16/02/01 del Settore Marittimo della Regione Puglia – con il quale si autorizzava la competente capitaneria di Porto a rinnovare la concessione demaniale marittima scaduta il 31/12/2000 – costituiva di per sé solo rinnovo della concessione demaniale.

Invero, la predetta comunicazione del 16/02/01 – peraltro indirizzata alla competente Capitaneria di Porto e non al Leccisi – costituiva soltanto ^{un} ~~un~~ mero atto interno del procedimento amministrativo relativo ^{al} rinnovo della concessione demaniale. Provvedimento che si sarebbe esaurito, sotto il profilo del perfezionamento dell'atto amministrativo, esclusivamente con il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale, da parte della Capitaneria di porto; provvedimento che non era stato ancora emesso alla data dell'accertamento del reato, ossia il 05/05/01.

Parimenti va disattesa l'ulteriore tesi difensiva della buona fede da parte del Leccisi, essendo questi ben consapevole di realizzare lo scavo de quo in assenza di valido titolo concessorio demaniale

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Leccisi Luca, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.


La Corte,

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 12/10/06

Il Presidente

(dott. C. Vitalone)



L'Estensore

(dott. M. Gentile)

